

# Rapporto

numero	data	Dipartimento
<b>5742 R</b>	14 marzo 2006	FINANZE E ECONOMIA
Concerne		

**della Commissione della gestione e delle finanze  
sul messaggio 20 dicembre 2005 concernente lo stanziamento di un  
credito complessivo di fr. 9'450'000.- per interventi di adeguamento  
degli edifici pubblici alle norme per l'accesso ai disabili e per interventi  
per la messa in sicurezza antincendio ed evacuazione**

## 1. INTRODUZIONE

Il 3 novembre 2003 Armando Boneff, Emanuele Bertoli, Moreno Colombo, Alex Pedrazzini e confirmatari presentavano un'iniziativa parlamentare elaborata dal titolo "Per essere tutti abili davvero".

La stessa chiedeva una modifica dell'art. 30 della Legge edilizia e inoltre proponeva che l'ente pubblico adeguasse i suoi edifici e i suoi impianti ai bisogni dei disabili entro un termine di 5 anni.

Il Consiglio di Stato nel suo Messaggio del 5 maggio 2004 non aderiva alla modifica legislativa affermando:

*"Al proposito si rivela che La Legge edilizia cantonale al suo art. 30 attuale prevede già quale obbligo quanto richiesto dall'iniziativa. Nella sostanza, in effetti, l'articolo attualmente in vigore è analogo a quello proposto.*

*Diverso, per contro, è l'obbligo imposto agli enti pubblici di adattare i propri stabili non più tardi di 5 anni dall'entrata in vigore della norma prevista all'art. 55. Seppur lodevole, lo scopo dell'iniziativa si scontra con problemi di ordine pratico e soprattutto finanziari. Non occorre infatti dimenticare che gli adattamenti di stabili comportano necessariamente dei costi di investimento per gli enti pubblici, non valutabili al momento, ma soprattutto difficilmente realizzabili in un periodo di ristrettezze finanziarie".*

Il Gran Consiglio decideva diversamente da quanto proposto dal Consiglio di Stato e accoglieva la modifica legislativa proposta anche se prolungava a 7 anni il periodo per attuare le misure proposte a favore delle persone disabili.

Le modifiche della legge edilizia e in particolare dell'art. 30 e dell'art. 55 sono entrate in vigore il 1° febbraio 2005.

Gli articoli hanno il seguente tenore:

### **Art. 30**

<sup>1</sup>*L'accesso a edifici e impianti destinati al pubblico di proprietà di Cantoni, Comuni e di altri Enti preposti a compiti cantonali o comunali deve essere garantito ai disabili per quanto ragionevolmente esigibile dal profilo economico.*

<sup>2</sup>*Nella costruzione, come pure negli ampliamenti o trasformazioni di una certa importanza, di edifici e impianti privati accessibili al pubblico, deve essere tenuto conto dei bisogni dei disabili per quanto ragionevolmente esigibile dal profilo economico.*

<sup>3</sup>*Sono determinanti le prescrizioni tecniche emanate dalla Società Svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA).*

<sup>4</sup>*La concessione dei sussidi può essere subordinata all'adozione di adeguati provvedimenti a favore dei disabili, indipendentemente dall'uso pubblico o privato delle costruzioni e degli impianti.*

## **Art. 55**

*Le condizioni fissate dall'art. 30 cpv. 1 dovranno essere adempiute al più tardi 7 anni dopo l'entrata in vigore della norma.*

## **2. CONSIDERAZIONI GENERALI**

Il 13 dicembre 2002 l'Assemblea federale ha votato la Legge federale sull'eliminazione degli svantaggi nei confronti dei disabili. Essa afferma:

### **Art. 1 - Scopo**

<sup>1</sup>*Scopo della presente legge è impedire, ridurre o eliminare gli svantaggi nei confronti dei disabili.*

<sup>2</sup>*La legge crea le condizioni quadro affinché i disabili, a seconda delle loro possibilità possano partecipare più facilmente alla vita della società e, in particolare, affinché possano in modo autonomo coltivare contatti sociali, seguire una formazione e un perfezionamento ed esercitare un'attività lucrativa.*

### **Art. 2 - Definizioni**

<sup>1</sup> ...

<sup>2</sup> ...

<sup>3</sup>*Vi è svantaggio nell'accesso a una costruzione, a un impianto, a un alloggio, a un'infrastruttura o a un veicolo dei trasporti pubblici, quando questi sono concepiti in modo tale che l'accesso da parte dei disabili risulti impossibile o difficile.*

La Legge definisce gli impegni comune della Confederazione e dei Cantoni e rappresenta, nel suo insieme, un atto importante e altamente significativo. Infatti il livello di democrazia d'una società lo si misura sulla velocità dell'ultimo vagone, di chi più fatica, di chi ha più difficoltà.

Mettere in atto questa legge, che è entrata in vigore all'inizio del 2004, rappresenta un impegno complesso e di lungo corso e dovrebbe stimolare l'applicazione concreta di norme che pur esistevano già a livello federale e cantonale.

Nell'introduzione alla ricerca svolta dal Fondo Nazionale sul tema "La costruzione senza ostacoli in cifre" il Prof. Paul Meyer-Meierling, Docente di architettura ed edilizia al Politecnico federale di Zurigo, afferma:

*"Sette edifici aperti al pubblico, su dieci, non sono accessibili in carrozzella! Ciò nonostante la legge federale sulla costruzione adatta alle persone con handicap sia in vigore da ben oltre una generazione. Altre prescrizioni edili, come quelle concernenti la polizia del fuoco oppure la protezione civile sono minuziosamente studiate e applicate".*

Nello studio, pubblicato in italiano nel febbraio del 2005, si sottolinea come il 78% degli interventi è rappresentato dal superamento di gradini tramite la formazione di rampe, la posa di piattaforme o di ascensori.

Va detto che questi interventi pur specificamente indirizzati alle persone disabili rappresentano anche una importante facilitazione per altri pubblici, basti pensare ai bambini in carrozzella, a coloro che trasportano merci ecc...

Lo studio calcola attorno all'1,8% del costo totale l'onere dovuto all'eliminazione totale delle barriere architettoniche, nel caso di nuove costruzioni.

Esso sale al 3,5% del costo totale nel caso di interventi su edifici esistenti.

Va però detto che la dimensione dell'immobile incide in modo determinante su questa percentuale.

Lo studio esprime anche ipotesi sui costi dovuti all'applicazione della legge e parla di 210'000 milioni al massimo per gli investimenti legati alla realizzazione di nuovi edifici, mentre quantifica in 250 milioni al massimo i costi per il risanamento di edifici pubblici esistenti.

### **3. LA PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI STATO**

Il Consiglio di Stato, con la proposta contenuta nel messaggio in esame, ha tempestivamente dato seguito alle indicazioni espresse dal Gran Consiglio ed anche a quelle previste dalla legge federale proponendo, con il messaggio del 20 dicembre 2005, un investimento di fr. 9'450'000.- per il periodo 2006-2011. Esso è suddiviso in:

- interventi di adeguamento degli edifici amministrativi e scolastici per l'accesso ai disabili per un importo di fr. 7'950'000.-;
- interventi di adeguamento degli edifici amministrativi e scolastici per la messa in sicurezza antincendio ed evacuazione per un importo complessivo di fr. 1'500'000.-.

Il credito di fr. 7'950'000.- sarà ripartito su sei anni, in modo da rispettare i disposti dell'art. 55 della legge edilizia. Lo stesso ha richiesto una modifica del piano finanziario, infatti tale spesa non era stata preventivata

La seconda parte del credito è legata ad interventi di sicurezza che solo indirettamente hanno un nesso con il problema dell'accessibilità degli edifici. Infatti parte del credito sarà usato per facilitare l'evacuazione delle persone in caso di incendio.

Gli investimenti saranno ripartiti su due gruppi di stabili:

- il primo gruppo comprende edifici aperti al pubblico come ad es. stabili amministrativi, tribunali, posti di polizia, magistrature, servizi sociali, pinacoteche, biblioteche, chiese, musei ecc... e assorbirà fr. 4'435'000.-;
- il secondo gruppo si concentra sugli edifici scolastici e assorbirà fr. 3'515'000.-.

Il rilevamento degli interventi è stato fatto tramite un censimento regionale delle costruzioni, mentre la programmazione degli interventi sarà collegata a più ampie necessità di ristrutturazione in modo da limitare i costi.

### **4. CONCLUSIONI**

Fatte queste considerazioni, la Commissione della gestione e delle finanze invita ad approvare il decreto legislativo annesso al Messaggio n. 5742. Esso è conforme alla volontà espressa dal legislativo cantonale, opportunamente in sintonia con la Legge

federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili e in sintonia con il motto "progettare per gli handicappati è progettare per tutti" contenuto nel manuale per la costruzione adatta agli handicappati edito dalla Società svizzera degli ingegneri e degli architetti e dall'Associazione svizzera degli invalidi.

Per la Commissione gestione e finanze:

Mario Ferrari, relatore

Bacchetta-Cattori - Beltraminelli - Bignasca -

Bonoli - Carobbio Guscelli - Croce -

Dell'Ambrogio - Foletti - Ghisletta R. -

Lepori B. - Lepori Colombo - Lombardi -

Merlini - Righinetti - Soldati